



L'imposta di soggiorno, istituita dal Comune di Settala con **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 27/11/2025**, è in vigore dal **01/02/2026**.

Si ricorda che **entro il 30/06/2027** i gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare all'Agenzia delle Entrate la **dichiarazione cumulativa dell'imposta di soggiorno per l'annualità 2026**. **(vedi ALL. 1)**.

**Entro il 30/01/2027** i gestori devono trasmettere al Comune di Settala il conto della gestione relativo all'annualità 2026. **(vedi ALL. 2+ ALL 2.1)**

### Approfondimenti

#### **Chi la deve pagare?**

- **L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Settala, alloggiano nelle strutture ricettive** di cui alla legge regionale n. 27 del 1° ottobre 2015, in materia di turismo (ivi compresi gli immobili destinati a locazione breve di cui all'art. 4 del D.L 50/2017), ubicate nel territorio del Comune di Settala.
- **Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno**, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi del tributo, ovvero gli ospiti della struttura.

#### **Esenzioni?**

È prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno per i soggetti indicati all'**art. 5** del vigente Regolamento.

#### **Come si calcola?**

L'imposta di soggiorno è **dovuta fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi** nella medesima struttura. A partire dall'ottavo giorno consecutivo, l'imposta non è dovuta. In caso di interruzione della consecutività, il conteggio dei pernottamenti riprende da capo.

Si calcola moltiplicando il numero degli ospiti (escluso il numero degli esenti) per il numero dei loro pernottamenti (fino ad un massimo di 7). Il risultato ottenuto si moltiplica per la tariffa corrispondente alla categoria di appartenenza.

#### **Quanto si paga?**

La misura dell'imposta, per l'anno 2026, è stata determinata contestualmente all'approvazione del Regolamento, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 27/11/2025, **(vedi ALL. 3)**.

## **OBBLIGHI DEL GESTORE**

### **Quando e come si paga?**

1. Il versamento dell'imposta di soggiorno da parte delle strutture ricettive deve essere effettuato trimestralmente, entro le scadenze previste dal vigente Regolamento: 16 aprile/ 16 luglio/ 16 ottobre/ 16 gennaio.
2. Il pagamento dell'imposta potrà avvenire come segue:
  - a) versamento diretto presso la tesoreria comunale.
  - b) utilizzo della piattaforma pagoPA, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, accedendo con le proprie credenziali sul sito del Comune di Settala – Servizi al Cittadino ([https://www.halleyweb.com/c015210/po/po\\_login.php](https://www.halleyweb.com/c015210/po/po_login.php)) seguendo il seguente percorso:
    - ✓ pagamenti pagopa spontanei
    - ✓ macroarea=tributi
    - ✓ tipo pagamento=imposta di soggiorno
    - ✓ importo=da compilare
    - ✓ causale=da compilare
  - c) versamento unitario mediante modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Il codice del tributo "**3936 – "Imposta di soggiorno"**" (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/codici/ricerca/index.php>

Il codice catastale del Comune destinatario del pagamento, che per quanto riguarda Settala è **1696** è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/codici/ricerca/VisualizzaTabella.php?ArcName=00T4>

3. Il gestore della struttura dovrà trasmettere, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo al trimestre di riferimento, una dichiarazione trimestrale all'Ufficio Tributi del Comune di Settala, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio stesso **(vedi ALL. 4)**

La dichiarazione trimestrale deve contenere:

- a) il numero complessivo dei pernottamenti registrati presso la struttura nel trimestre precedente, con dettaglio mensile;
- b) il numero di pernottamenti esenti, ai sensi dell'articolo 5;
- c) l'ammontare dell'imposta dovuta;
- d) l'importo dell'imposta riscossa e gli estremi del relativo versamento;
- e) eventuali importi non versati da riportare al periodo successivo;
- f) ogni altra informazione utile al calcolo dell'imposta.

La dichiarazione trimestrale deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti o nel caso in cui tutti gli ospiti siano esenti dal pagamento dell'imposta.

Settala, 29-12-2025